

Una risposta al quesito possa rinvenirsi nel D.Lgs. n.235/12, il cui art.8, trattando della sospensione dei consiglieri regionali, richiama l'art.7, lett.c ove si fa cenno al reato di abuso di ufficio.

Possibile obiezione: la sospensione è comminata per l'incandidabilità alle elezioni regionali, ma Iorio era candidabile perchè all'epoca della sua candidatura non aveva riportato condanna definitiva. Di conseguenza la sospensione non poteva essere comminata.

Se si opta, invece, per l'applicabilità del provvedimento sospensivo, non per questo Iorio andava sostituito perchè il soggetto sospeso non viene computato ai fini dei quorum, ecc., salvo quanto diversamente disposto da eventuali norme specifiche della Regione Molise.

Vero è che in fase di prima applicazione della nuova normativa non può farsi riferimento a scritti dottrinari e precedenti giurisprudenziali. Ed anche per siffatto motivo la decisione andava presa con maggiore ponderazione, atteso anche che, da notizie giunte, solo nel Molise sembra essersi fatto luogo celermente all'applicazione della c.detta legge liste pulite.

Le allego gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. citato, che riportano in grassetto le parti più attinenti al caso di specie.

Per OML

Avv. Giacomo De Ritis